



Ufficio Affari Generali/AS

UNIVERSITA' DI PISA

TIPO PROT.: I/1

ANNO: 2012

NUM.: 0016194

DATA: 14/12/2012

PROTOCOLLO DI USCITA

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO:** lo statuto di ateneo emanato con D.R. 27.2.2012, n. 2711, ed in particolare l'articolo 39, commi 1 e 5;
- VISTE:** le delibere del Senato Accademico (delibera n.89 del 7 marzo 2012) e del Consiglio di Amministrazione (delibera n.89 del 21 marzo 2012);
- VISTA:** la disciplina di Ateneo sui centri interdipartimentali, emanata con decreto rettorale 18 luglio 2012, n.9920 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE:** le delibere del dipartimento di Informatica (delibera n. 7 del 21 settembre 2012) e del dipartimento di Fisica (delibera n. 5 del 21 novembre 2012) con le quali si propone di costituire il Centro Interdipartimentale di Servizio e Ricerca denominato "IT Center", come centro di nuova connotazione in conformità la nuova normativa vigente;
- VISTO:** il testo del nuovo regolamento di funzionamento del centro;
- VISTA:** la delibera n. 7 del 5 dicembre 2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato la costituzione del centro, proponendo di qualificarlo di valenza generale e permanente per l'Ateneo, nonché il relativo regolamento di funzionamento;
- VISTA:** la delibera n. 21 del 12 dicembre 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione con la quale ha approvato la costituzione del centro, qualificandolo di valenza generale e permanente per l'Ateneo, nonché ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di propria competenza, sul relativo regolamento di funzionamento;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto, è costituito il Centro Interdipartimentale di Servizi e Ricerca denominato "IT Center" ed è emanato il relativo regolamento di funzionamento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e articolo 4, comma 3 della disciplina di Ateneo sui centri interdipartimentali, il Centro Interdipartimentale di Servizi e Ricerca denominato "IT Center" è qualificato quale centro di valenza generale e permanente per l'Ateneo e deve avere una durata minima di almeno un anno.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua emanazione.

IL RETTORE

Prof. M. Augello

Regola mento di funzionamento del Centro Interdipartimentale di Servizio e Ricerca denominato "ITCenter"

Articolo 1 (Finalità e sede)

1. Ai sensi dell'art. 36.4 dello Statuto dell'Università di Pisa e su iniziativa dei dipartimenti di Fisica e di Informatica, è costituito il Centro Interdipartimentale di Servizio e Ricerca, denominato "IT Center" di valenza generale e permanente per l'Ateneo.
2. Il Centro ha lo scopo di stabilire e favorire attività di collaborazione con le industrie nel settore IT, attraverso la progettazione e gestione di sistemi informatici (hardware e software) innovativi, sfruttando le competenze dei Dipartimenti afferenti e offrendo agli studenti la possibilità di partecipare entrando in contatto con realtà industriali significative. Tale attività avviene anche attraverso l'ausilio a progetti che necessitino di architetture e sistemi software avanzati. Il Centro si dota di infrastrutture atte ad ospitare e gestire gli apparati usati per le proprie attività. Il Centro può inoltre offrire consulenze al Servizio Sistemi Informatici dell'Ateneo e a terzi come risultato di queste collaborazioni.
3. Il Centro ha la sede presso il dipartimento di Fisica - sala ex supervisione - Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa.

Articolo 2 (Afferenze)

1. Afferiscono al Centro i Dipartimenti di Fisica e di Informatica.
2. Eventuali altri dipartimenti interessati a partecipare possono afferire al centro previa richiesta approvata dal Consiglio di cui all'articolo 5.
3. La richiesta deve essere adeguatamente motivata e preventivamente deliberata dai relativi consigli di dipartimento. Essa deve inoltre indicare le risorse umane, le competenze e le eventuali risorse finanziarie messe a disposizione del Centro.
4. Singoli docenti, anche provenienti da Dipartimenti non afferenti al Centro e da cui abbiano ricevuto il nulla osta, possono fare richiesta motivata di afferenza al Centro.
5. L'afferenza di membri e Dipartimenti al centro può essere revocata previa richiesta motivata e approvata dal Consiglio di cui all'articolo 5.

Articolo 3 (Organi)

1. Sono organi del Centro il Direttore e il Consiglio.

Articolo 4 (Direttore)

1. Il Direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e di promozione e ha nei confronti del Centro le stesse funzioni e prerogative del direttore di dipartimento. In particolare:
 - presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere;
 - redige una relazione annuale sul funzionamento del Centro, che sottopone all'approvazione del Consiglio, inviandola poi ai Dipartimenti afferenti;

- designa tra i professori componenti del Consiglio il vice presidente del Centro, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
2. Il Direttore è designato dal Rettore, con proprio decreto, tra i professori membri del Consiglio con regime di impegno a tempo pieno. Il mandato del Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Articolo 5 (Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore. Alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

In particolare il Consiglio:

- esamina le eventuali richieste di utilizzazione delle risorse del Centro da parte di strutture dell'Ateneo o da altri enti, accogliendole nei limiti delle compatibilità con gli impegni già previsti;
- approva il piano dei conti del Centro, determinando gli indirizzi di spesa per l'acquisto di apparecchiature, software e libri;
- garantisce che le collaborazioni messe in opera dal Centro siano compatibili con l'immagine e le finalità del Centro e quelle dell'Università;
- può proporre il Coordinatore tecnico di cui all'articolo 7.

2. Fanno parte del Consiglio:

- il personale Docente afferente al Centro;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo se presente.

Alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del centro, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Dirigente per l'informatica, la telecomunicazione e la fonia è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 6 (Gestione)

1. Il funzionamento del Centro si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell'Università di Pisa.
2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata ad uno dei dipartimenti afferenti, quale centro di spesa.
3. Alla gestione del Centro si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i dipartimenti.
4. L'attività del Centro è svolta mediante la gestione comune di personale tecnico amministrativo e di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant'altro sia messo a disposizione dai dipartimenti afferenti, o altrimenti acquisito.

Articolo 7 (Coordinatore tecnico)

1. Su proposta del Consiglio, il Direttore amministrativo nomina, fra il personale informatico messo a disposizione del Centro, un Coordinatore tecnico, con competenze e di categoria adeguate ai suoi compiti.
2. Il Coordinatore tecnico coadiuva il Presidente nelle attività del centro e nei rapporti con gli enti industriali; in particolare:
 - cura i contatti con i partner del Centro;
 - segue i lavori del centro e si assicura che siano realizzati sulla base degli accordi presi;
 - individua nuovi partner compatibilmente con gli impegni presi dal Centro e le sue finalità;
 - propone l'uso delle risorse del Centro in modo da garantire che le sue attività rispettino gli accordi esistenti.

Articolo 8 (Entrate)

1. Le entrate del Centro sono costituite dai contributi stabiliti dai dipartimenti afferenti. Sono costituite inoltre dagli eventuali finanziamenti al Centro erogati dal Ministero, dall'Università, da altri enti pubblici o privati, in base a contratti, convenzioni o donazioni, stipulati dal dipartimento individuato come centro di spesa.

Articolo 9 (Norme finali)

1. Al momento della costituzione del Centro il Dipartimento di gestione è il Dipartimento di Informatica.
2. Il Dipartimento di Fisica mette a disposizione del Centro la sala ex-Supervisione nel Polo Fibonacci e sede del Centro. Il Dipartimento di Informatica mette a disposizione locali per ospitare il personale del Centro.
3. Le modifiche del presente regolamento sono approvate dal Consiglio, sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente d'Ateneo, ed emanate con decreto rettorale.

